

REGOLAMENTO DEL MERCATO SU AREE PUBBLICHE

- ARTICOLO 1 – Definizioni
- ARTICOLO 2 – Ambito di applicazione
- ARTICOLO 3 – Giorno ed orario di svolgimento
- ARTICOLO 4 – Sospensione e trasferimento temporanei
- ARTICOLO 5 – Localizzazione, configurazione, articolazione
- ARTICOLO 6 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita
- ARTICOLO 7 – Circolazione pedonale e veicolare
- ARTICOLO 8 – Ruolino di mercato
- ARTICOLO 9 – Assegnazioni posteggio
- ARTICOLO 10 – Assegnazioni dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- ARTICOLO 11 – Tasse e tributi comunali
- ARTICOLO 12 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio
- ARTICOLO 13 – Modalità di vendita e divieti
- ARTICOLO 14 – Sanzioni
- ARTICOLO 15 – Modalità di vigilanza. Composizione e finalità della Commissione di mercato
- ARTICOLO 16 – Richiamo alle modalità di subingresso
- ARTICOLO 17 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari
- ARTICOLO 18 – Registrazione delle assenze
- ARTICOLO 19 – Registrazione delle presenze
- ARTICOLO 20 – Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato
- ARTICOLO 21 – Posteggi dei produttori/allevatori
- ARTICOLO 22 – Disposizioni particolari per manifestazioni di cui all'articolo 1 lettera b).

ARTICOLO 1 - Definizioni

Fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del decreto legislativo n. 114/1998, è da intendersi come mercato, agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, ogni manifestazione di commercio su area pubblica variamente denominata come mercato in senso stretto, fiera, fiera-mercato, fiera locale, sagra, nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica, con l'eventuale partecipazione, a titolo complementare di agricoltore.

La varietà di denominazione e la differenziazione tipologica si fondano sulla cadenza di svolgimento, sulla periodicità programmata o non prestabilita, sulla durata e sull'assoggettabilità o meno dei posteggi ricadenti nelle aree pubbliche al regime della concessione decennale.

Sono mercati:

- a) Le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
- b) Le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
- c) Le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentisi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali.

E' da intendersi come fiera, oggetto di competenza legislativa regionale il luogo ed il momento dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato settimanale già esistente che viene reistituito secondo la definizione del terzo comma lett. a) del precedente articolo. Per quanto compatibile si applica ad ogni altra forma di vendita su aree pubbliche di cui agli articoli successivi salvo le diverse norme specifiche;

ARTICOLO 3 - Giorni ed orario di svolgimento.

Il mercato settimanale ha luogo nel giorno di venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

I posteggiatori, entro le ore 08,00 devono aver installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

E' consentito installarsi sul mercato fino a due ore prima dall'inizio dell'orario di vendita. Il posteggio deve essere sgombrato non oltre un'ora dopo il termine dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di gravi intemperie o di comprovata necessità nel qual caso è consentito anticipare le operazioni ed ogni operatore deve agevolarne le operazioni.

In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni che inducano eccezionale afflusso di persone, il Comune può, autorizzare ampliamenti dell'orario di mercato.

ARTICOLO 4 - Sospensione e trasferimento temporanei.

Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità di sicurezza e di pubblico interesse o per esigenze di natura tecnica.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Nel caso in cui il mercato cada in giorno festivo viene anticipato al giorno precedente non festivo. In tali circostanze non saranno rilevate e conteggiate le assenze di cui al successivo articolo 18 ed invece si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 10 per quanto concerne il rilevamento delle presenze.

ARTICOLO 5 - Localizzazione, configurazione, articolazione.

L'area di mercato è quella configurata dalla planimetria particolareggiata di cui alla deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, assunta ai sensi dell'articolo 3, comma 4,

della legge 112/91, o quella definita nell'atto comunale reistitutivo del mercato stesso, dalla quale si evidenziano:

l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
la superficie di posteggi, nonché il numero progressivo, l'esatta collocazione ed articolazione dei medesimi, ivi compresi quelli destinati a produttori/allevatori di cui alla legge 59/63.

ARTICOLO 6 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato.

E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

ARTICOLO 7 - Circolazione pedonale e veicolare.

Dalle ore 6,00 alle ore 14,00 è vietata la circolazione dei veicoli oltre a quelli degli operatori in accesso o abbandono del mercato nell'area destinata al mercato, ad eccezione dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.

E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita.

I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tali veicoli dovranno essere comunque posteggiati fuori dall'area mercatale e nel rispetto delle norme del C.d.S.

ARTICOLO 8 - Ruolino di mercato.

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi in numeri arabi, nonché l'originale della pianta organica (ruolino di mercato), contenente l'indicazione degli estremi di assegnazione di ogni concessione, della superficie assegnata, della data di scadenza.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della planimetria e del Ruolino e di comunicarlo alla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 248/93.

Copia della planimetria e del Ruolino è depositato presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Unità Sanitaria Locale - Servizio di Igiene Pubblica - competente per territorio.

ARTICOLO 9 - Assegnazione posteggi

Le modalità di assegnazione sono stabilite in dipendenza della tipologia del mercato cui il regolamento si riferisce, comunque sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 8

degli Indirizzi Regionali in materia di commercio su aree pubbliche, ed in conformità a quanto eventualmente stabilito dalla delibera di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ARTICOLO 10 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dal precedente articolo 3, comma 2, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse pagate. Nessuna giustificazione può essere addotta per occupazioni in ritardo. Qualora arbitrariamente avvenissero dovranno considerarsi alla stregua di occupazioni abusive e come tali perseguite.

I posteggi non occupati sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria o ruolino di spunta.

Tale graduatoria è compilata dall'Ufficio Commercio (e/o Polizia Municipale), deve essere costantemente aggiornata non è soggetta a scadenza. Una copia, sottoscritta dal Responsabile di Ufficio (Servizio) è depositata presso l'Ufficio Commercio (e/o Polizia Municipale).

L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente in base all'ordine di posizione nella graduatoria o ruolino di spunta, l'ordine è definito dando la priorità ai soggetti, legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato di che trattasi, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità, a norma dell'articolo 7, comma 5, del D.M. 248/93, così come sostituito dall'articolo 3 del D.M. 350/96. Per tutte le tipologie mercatali, criterio residuale di priorità, a parità delle condizioni predette, ovvero qualora non siano documentabili le presenze, è costituito dalla maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche (già ambulante), desumibile dall'iscrizione al Registro delle ditte, oggi sostituito dal Registro delle imprese.

Il concetto di "presenza" ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati fa riferimento alla "presenza fisica" del soggetto che dimostri, coll'essere fornito dalle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività. Pertanto tale presenza ha titolo ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, fatto salvo il rifiuto, da parte dell'operatore, dell'assegnazione giornaliera del posteggio.

Salvo che per motivi di carattere igienico-sanitario, il contenuto merceologico dell'autorizzazione è ininfluente ai fini dell'assegnazione dei posteggi in argomento.

ARTICOLO 11 - Tasse e tributi comunali.

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

I versamenti devono essere fatti tramite bollettino di conto corrente postale/bancario n. Servizio di Tesoreria del Comune di Torre Pellice.

Il bollettino deve contenere gli estremi della Ditta, dell'autorizzazione, del periodo e del posteggio cui il versamento si riferisce.

Per le sole concessioni giornaliere, relative a mercati che si svolgono in giornate in cui non funziona il servizio postale, è ammesso il pagamento a mani di a ciò incaricati, i quali rilasceranno regolare ricevuta, indicante gli estremi di cui al paragrafo precedente.

ARTICOLO 12 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.

La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

La rinuncia è consentita, ai soli titolari di autorizzazione ex articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 112/91, ad eccezione di coloro in capo ai quali è stata rilasciata un'unica concessione di posteggio. In tale ipotesi la rinuncia comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati limitatamente al periodo di mancata usufruizione.

La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell'interessato.

ARTICOLO 13 - Modalità di vendita e divieti.

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. uno l dalla verticale del limite di allineamento.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,20.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita.

E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte.

ARTICOLO 14 - Sanzioni

Salve le sanzioni previste dal D.M. 114/98 o da altre disposizioni nazionali o regionali, per le violazioni alle norme del presente regolamento comunale, si applicano le sanzioni amministrative del pagamento di una somma da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, con la procedura prevista dalla legge 689/81.

E' ammesso il pagamento a mani dell'accertatore di una somma fissa secondo gli importi determinati con ordinanza del Sindaco, salvo i casi di reiterazione della violazione.

Ai fini della reiterazione si tiene conto delle analoghe violazioni accertate nel corso degli ultimi tre anni.

ARTICOLO 15 - Modalità di vigilanza. Composizione e finalità della Commissione di mercato.

Al fine di collaborare con l'Assessorato al Commercio e vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento è istituita apposita Commissione, a carattere consultivo, composta da: Assessore al Commercio o suo delegato, che la presiede;

due rappresentanti degli operatori di mercato, rispettivamente del settore alimentare e di quello extra-alimentare;
due rappresentanti dei commercianti in sede fissa operanti nella sfera territoriale di attrazione del mercato;
un rappresentante dei produttori/allevatori di cui alla legge 59/63.

ARTICOLO 16 - Richiamo alle modalità di subingresso.

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante, a condizione che sia rispettato il disposto degli articoli 29 della legge 426/71 e 49 del D.M. 375/88. A tale trasferimento si applicano inoltre le norme previste dall'articolo 16 del D.M. 248/93.

ARTICOLO 17 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di prodotti alimentari.

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.

La materia è disciplinata dall'articolo 22 del D.M. 248/93, dalla legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione 382/80, nonché dall'ordinanza 26.06.95 del Ministero della Sanità.

ARTICOLO 18 - Registrazione delle assenze.

La rilevazione delle assenze dei titolari delle concessioni di posteggio è affidata agli agenti di Polizia Municipale, a ciò appositamente assegnati, che ne curano la redazione alla decorrenza del termine orario stabilito dall'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

Gli agenti rilevatori provvedono al costante aggiornamento della situazione, trasmettendo, al termine di ogni giorno di svolgimento di mercato i relativi dati all'Ufficio Commercio.

Tale Ufficio, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui all'articolo 8, comma 5, del D.M. 248/93 comunica immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, al comune di rilascio dell'autorizzazione, agli eventuali altri comuni sede di posteggio, alla Regione, alla C.C.I.A.A. di competenza.

ARTICOLO 19 - Registrazione delle presenze.

La rilevazione e la registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria o ruolino di spunta, ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, è affidata agli agenti di Polizia Municipale, a ciò appositamente assegnati, che ne curano la redazione al momento dell'assegnazione di cui al precedente articolo 10.

Viene registrato il codice di esercizio e, quando determinante, la tipologia di autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della Società.

Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a carico di un'altra.

Trovano altresì applicazione le norme previste dal precedente articolo 16.

ARTICOLO 20 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato.

La riassegnazione dei posteggi è effettuata:

in relazione alle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base dell'anzianità di presenza sul mercato riferita all'azienda. A parità di data, o in mancanza di tale elemento, prevale l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche (già ambulante), desumibile mediante il Registro delle Ditte di cui al R.D. 20.09.1934, n. 2011, oggi Registro delle Imprese; in relazione alle dimensioni ed alla localizzazione dei posteggi, correlate al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.

Le opzioni dei concessionari non devono tuttavia causare pregiudizio alla progettazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

ARTICOLO 21 - Posteggi dei produttori/allevatori.

I posteggi appositamente riservati ai produttori, di cui alla legge 59/63, sono ubicati in località c.so Gramsci, in apposita area, in parte coperta, e come contraddistinti nella specifica planimetria di mercato, salvo quanto concerne gli operatori che pongono in vendita particolari prodotti tipicamente locali o ricollegabili a quanto stabilito dal regolamento comunale del "mercato dei prodotti naturali".

Limitatamente all'area di corso Gramsci il mercato ha luogo anche il mercoledì, con orario già previsto dall'articolo 3.

L'assegnazione avviene, previa verifica dei requisiti soggettivi di presupposto, a presentazione di apposita istanza inviata a mezzo raccomandata applicando i seguenti criteri:

- a) Sono prioritarie le istanze presentate da soggetti la cui produzione sia espressione di quella tipica locale, ove identificabile. A parità di condizioni, è determinante l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- b) Per le istanze inviate da altri soggetti, viene seguito l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. A parità di data è determinante la maggiore anzianità nell'attività di produzione/allevamento.

Nella fase di prossima ristrutturazione, la priorità di scelta viene esercitata dagli operatori sulla base di principi di anzianità di esercizio di attività dell'azienda al mercato di Torre Pellice comunque documentabili.

La certificazione, rilasciata dai Comuni, che attesta la qualità di produttore/allevatore ex legge 59/63 deve pertanto specificare l'oggetto dell'attività di produzione/allevamento.

All'assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio che ha validità decennale, rinnovabile a domanda.

Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, conseguenti la fase di produzione. A tal fine i richiedenti sono tenuti a specificare - nell'istanza di concessione - la durata del periodo di utilizzo.

La concessione può essere rilasciata a persone singole o da forme associative in osservanza delle norme previste dalla legge 112/91 e suo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 248/93, per tutto quanto concerne la disciplina dei posteggi.

Nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

I produttori/allevatori sono altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento in relazione a giorni ed orari di svolgimento, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita, tributi comunali.

I posteggi non oggetto di concessione o temporaneamente non occupati, sono assegnati giornalmente esclusivamente ai produttori/allevatori autorizzati ex lege 59/63, sulla base del maggior numero di presenze sul mercato ed a parità di presenze, sulla base della maggiore anzianità nell'attività di produzione/allevamento.

A tal fine, il Comune predispose un ruolino di spunta, con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

ARTICOLO 22 – Disposizioni particolari per manifestazioni di cui all'articolo 1 lettera b).

Per le manifestazioni di cui all'articolo 1 lettera b) le richieste di assegnazione di posteggio devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della manifestazione. A tal fine viene esclusivamente considerata la data risultante dal timbro di registrazione al protocollo generale del Comune a prescindere dalle modalità di trasmissione.

Le domande in bollo devono contenere, oltre ai dati del richiedente se persona fisica o del legale rappresentante se società, l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione con cui si intende esercitare, nonché della data e del numero di iscrizione al Registro Ditte ora Registro Imprese.

I posteggi sono assegnati in base ad apposita graduatoria formata seguendo il criterio del più alto numero di presenze fatto registrare nella singola fiera, sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita, di volta in volta, dall'operatore. A parità di condizioni, si tiene conto dell'anzianità di iscrizione al Registro ditte oggi Registro Imprese, e delle preferenze indicate dagli interessati.

Almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione copia dell'elenco di assegnazione di posteggio viene pubblicato all'albo pretorio del Comune e costituisce comunicazione ufficiale di assegnazione.

I posteggi non occupati alle ore 08,00 sono assegnati:

- a) In base alla graduatoria di assegnazione a coloro che non abbiano avuto l'assegnazione per carenza di posteggi;
- b) In base ad ulteriore graduatoria formata al momento, secondo i criteri di cui al precedente comma 3, a coloro che ne richiedano l'assegnazione.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 08,00 alle ore 19,00 e trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 3, commi 3 e 4.